



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 15 – 05 ottobre 2020

Riunione del 24 Settembre 2020

**03.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL
TESSERATO:**

- ...omissis...

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vive Presidente |
| - Avv. Massimo Argirò | Componente estensore |

nel procedimento disciplinare a carico di **omissis**:

“per il suo coinvolgimento in fatti di violenza di natura sessuale nei confronti di più atlete minorenni, per i quali è stato, anche, incardinato un procedimento penale, che per la loro gravità e diffusione mediatica, tale da generare allarme tra le giovani atlete tesserate e rispettivi genitori, hanno determinato grave disdoro per la Federazione e per il movimento pallavolistico tutto.

In violazione dei principi di probità e correttezza, ex art. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e D dell’Art. 102 Reg. Giur.”

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della Segreteria Generale nella quale, attraverso anche numerosi stralci di articoli giornalistici, si faceva riferimento a presunti abusi sessuali perpetrati - durante la notte del 4 luglio 2019 all’interno di un campo estivo organizzato a Marina di Massa (MS) - da un allenatore di pallavolo nei confronti di quattro atlete minori.

A seguito di detta comunicazione la Procura Federale attraverso la Procura Generale dello Sport, acquisiva i documenti agli atti del procedimento penale incardinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa, nei confronti del tesserato



omissis per i presunti comportamenti posti in essere nei confronti delle atlete minorenni e procedeva, in data 29 ottobre 2019, all'interrogatorio dello stesso nel corso del quale il tesserato riferiva le circostanze a lui note, rappresentando decisamente la propria estraneità ai fatti allo stesso addebitati. A supporto di quanto dichiarato *dall'omissis* la difesa del tesserato, faceva pervenire inoltre una memoria difensiva con la quale si chiarivano alcuni aspetti della vicenda e si insisteva per l'archiviazione del procedimento disciplinare.

All'esito di due richieste proroghe indagini avanzate dalla Procura Federale e concesse dalla Procura Generale dello Sport, venivano acquisiti al fascicolo copia degli atti di indagine svolte dalla competente Procura della Repubblica di Massa; conseguentemente la Procura Federale procedeva al deferimento dell'*omissis* dinanzi questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Il Tribunale decideva pertanto di procedere e fissava per tale procedimento l'udienza del 9 settembre 2020 - in modalità videoconferenza - prima della quale perveniva, da parte del difensore del Sig. *omissis*, Avv. Massimo Della Rosa, ulteriore memoria difensiva.

All'udienza compariva il Sostituto Procuratore Federale il quale, illustrato il deferimento, concludeva per la declaratoria di responsabilità dell'incolpato e per l'applicazione della sanzione della radiazione.

Differentemente l'Avv. Della Rosa, in difesa dell'incolpato, anch'esso collegato in videoconferenza, dopo aver discusso si riportava ai propri scritti difensivi ed insisteva con le richieste istruttorie avanzate nella memoria trasmessa a questo Tribunale e per l'archiviazione del procedimento.

Il Tribunale all'esito della discussione e della camera di consiglio, provvedeva - con ordinanza notificata alle parti - a rinviare il procedimento alla data del 24 settembre 2020, anche in questo caso in modalità videoconferenza, al fine di poter acquisire ulteriori notizie e/o ulteriori atti relativi al procedimento penale incardinato avanti alla Procura della Repubblica di Massa.

All'udienza del 24 settembre 2020, alla presenza del Rappresentante della Procura Federale e del difensore dell'*omissis*, il Presidente del Tribunale informava la difesa che a seguito dell'attività istruttoria era stato acquisito al fascicolo il provvedimento del GIP del Tribunale di Massa, datato 6 Agosto 2020, per i fatti di cui al capo di incolpazione, con ordinanza motivata di misura cautelare ai danni dell'incolpato.



La difesa, nulla opponendo sulla acquisizione del documento, precisava di essere venuta a conoscenza di tale provvedimento.

Il Sostituto Procuratore Federale si riportava quindi alle conclusioni già rassegnate alla precedente udienza, ovvero per la declaratoria di responsabilità dell'incolpato e per l'applicazione della sanzione della radiazione.

L'avv. Della Rosa quindi procedeva ad illustrare la propria difesa insistendo per le richieste istruttorie articolate, chiedendo l'archiviazione del procedimento ed in via subordinata l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nella propria memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce della documentazione e delle dichiarazioni acquisite agli atti del procedimento, da ultimo verbale di incidente probatorio e ordinanza di applicazione di misura cautelare, ritiene il Tribunale che la responsabilità dell'incolpato, in ordine ai fatti al medesimo ascritti, debba ritenersi sussistere.

Come più volte affermato da questo Tribunale, per le diverse esigenze strutturali, per i minori poteri di cui dispone e per la rapidità con cui deve dirimere le controversie, nel processo sportivo - a differenza di quel che accade nel processo ordinario - il convincimento del Giudice in ordine alla responsabilità disciplinare dell'incolpato, pur non potendo derivare dalla mera probabilità che un fatto possa essere accaduto, non sempre deve presupporre la sussistenza di una prova "*oltre ogni ragionevole dubbio*"; orientamento questo confermato e confortato dalle decisioni del Collegio di garanzia del CONI.

Ne consegue che nel presente procedimento il Tribunale - ai fini del proprio convincimento in ordine alla responsabilità dell'incolpato - non ha l'onere di acquisire prova certa e rigorosa in ordine ad ogni singolo episodio ascritto al medesimo, quanto invece quello di accertare che la condotta di questo sia stata idonea ad ingenerare quel grave disdoro per la Federazione, espressamente richiamato nel capo di incolpazione.

Quanto alla condotta dell'incolpato, il materiale probatorio acquisito tramite la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa, rivelano l'esistenza di un episodio accaduto durante la notte del 4 luglio 2019 nella struttura ricettiva di Torre Marina in cui sono rimaste vittime delle giocatrici minorenni.

In tale contesto, le gravi accuse mosse dalle minori, il coinvolgimento dei media e l'apertura di un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Massa sono tutti elementi



idonei e sufficienti a concretare la violazione delle norme di cui al capo di incolpazione. Non è difficile infatti capire quali e quante conseguenze negative possano scaturire dalla divulgazione di notizie quali quelle diffuse in ordine ai fatti oggetto del presente procedimento, così come è logico attendersi che tutti i tesserati - ed in particolar modo i responsabili dei sodalizi affiliati - si astengano dal porre in essere comportamenti che siano anche solo potenzialmente idonei ad arrecare danno alla Federazione.

Ne consegue che deve ritenersi allo stato accertata la responsabilità dell'incolpato in ordine ai fatti al medesimo ascritti nel capo di incolpazione.

Quanto alla sanzione, in totale assenza di circostanze attenuanti e considerata la gravità dei fatti, ritiene il Tribunale di dover accogliere la richiesta di radiazione formulata dalla Procura Federale,

PQM

il Tribunale dispone la radiazione del tesserato *omissis*

Roma, 26 settembre 2020.

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 05 ottobre 2020